



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 17 dicembre 2013, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario, relatore
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario



VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante *"Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Buttapietra (VR) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 6 settembre 2013 prot. n. 5240, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 20 settembre 2013 prot. n. 9054 (acquisita al prot.

C.d.c. n. 5715 del 20 settembre 2013);


VISTA l'ordinanza presidenziale n. 128/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di accertamento di cui al D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Dall'esame delle relazione sul rendiconto 2011, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse le seguenti criticità:

1. mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto 2011 (15 maggio 2012) che, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, comporta l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel;
2. sussiste lo sforamento del parametro di deficiarietà n. 7): consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);



3. il mancato conseguimento dell'obiettivo programmatico imposto dal rispetto del patto di stabilità in quanto il saldo finanziario obiettivo, previsto in termini di competenza mista, ha determinato uno scostamento di -1.510.000,00 Euro con la mancata approvazione del programma sulla tempestività dei pagamenti.

In data 6 settembre 2013, con nota indicata in preambolo, il Magistrato istruttore ha richiesto all'ente chiarimenti in ordine alle violazioni sopra indicate.

Con nota del 20 settembre 2013, già richiamata, a firma del Sindaco, il Comune di Buttapietra (VR) ha fornito chiarimenti in ordine alle criticità riscontrate in sede istruttoria e, in particolare, ha dettagliato:


1. *"Il rendiconto per l'esercizio finanziario è stato deliberato dalla Giunta Municipale n. 34 del 12 aprile 2012. Il Consiglio Comunale è stato convocato il giorno 26 aprile per il 15 maggio. L'assenza per congedo parentale del responsabile dell'area economico finanziaria ha probabilmente rallentato l'iter di preparazione dei relativi atti amministrativi";*
2. *"L'indice di indebitamento dell'ente è sempre risultato particolarmente elevato. L'organo di revisione ha in più occasioni suggerito politiche volte al contenimento dello stock del debito. Le stesse sono state in parte realizzate, e altre operazioni di questo tipo sono state programmate in tutti i documenti programmatici";*

3. *"Si conferma che nel bilancio 2012 sono state applicate le sanzioni conseguenti il mancato rispetto del patto 2011. L'entità dei pagamenti che non hanno permesso il rispetto del patto sono principalmente quelli legati alla costruzione di un nuovo polo scolastico, opera cantierata prima dell'entrata in vigore delle attuali regole di calcolo del patto di stabilità". Per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti: "L'Ente non ha assunto alcuno specifico atto. Il monitoraggio sulla tempestività dei pagamenti è stato e viene tuttavia costantemente monitorato";*

DIRITTO

1. MANCATA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Nel ricordare che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) al cui ritardo o omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, attribuiti al Governo, con diffida ad adempiere ed eventuale nomina di commissario ad acta, la Sezione rileva inoltre la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del



Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "*presunto*", anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del T.U.E.L mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di

pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

2. SFORAMENTO PARAMETRO MINISTERIALE DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE N. 7

In relazione al terzo profilo, come accertato in istruttoria, risulta sfiorato il parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7: consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo




204 del T.U.E.L.);

Sul punto, ad avviso della Sezione, l'aumentata presenza di uno stock complessivo di debito come conseguenza di una precisa scelta di indirizzo dell'ente comporta delle conseguenze sul piano economico e finanziario. Seppure distanti dai limiti critici, in relazione ai parametri per l'individuazione dello stato di deficitarietà strutturale, si deve rilevare che la gran parte dei valori evidenziati dall'ente, determinano comunque un aumento dello stock di debito. Tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato

abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

Peraltro, detti obblighi appaiono ancor più incisivi a seguito delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, in modo innovativo, introduce all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto - in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Cost.- sotto il profilo della verifica e del permanere costante non solo di un effettivo equilibrio di bilancio ma anche, la sostenibilità dell'indebitamento. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori misure in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012) convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, diviene prima norma di attuazione del nuovo precetto costituzionale, stabilendo nuovi parametri del controllo esterno-scolpiti nel nuovo art. 148 bis del T.U.E.L. - affidato alla Corte dei conti: la cui posizione di supremo garante degli equilibri della finanza pubblica viene rafforzata attraverso l'estensione del



controllo a tutte le pubbliche amministrazioni comprese le regioni e gli enti locali. La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). L'art. 10 di detta norma, rubricato "*Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*", collocato nel capo IV della legge, prevede infatti che

"1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata,

compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto". Come si evince dalla formulazione dell'articolo in questione, dall'entrata in vigore della norma di attuazione della legge costituzionale n. 1/2012 (1° gennaio 2016), le regioni e gli enti locali presenti nel territorio regionale potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, detto indebitamento dovrà necessariamente tener conto del livello complessivo dello stesso al fine di garantire "...l'equilibrio della



[Handwritten signature]

gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata...". Appare di palmare evidenza che ogni ente locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.


L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (192,60%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto*

finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”.

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessita di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche. A tal fine si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilita in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti (anche anteriori) che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto, non escludendo altresì l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per l'estinzione anticipata di tali prestiti.

3. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2011

L'esame della relazione altresì evidenzia che il comune di



Buttapietra non ha rispettato l'obiettivo programmatico previsto dall'art.1, commi 89 e ss della Legge 13 dicembre 2010, n.220 (Legge di stabilità 2011).

L'ente nella risposta alla nota istruttoria confermava lo scostamento dal saldo obiettivo, pari a € -1.510.000,00

Il comune rappresenta che lo scostamento dal saldo obiettivo è dovuto ai pagamenti relativi alla costruzione del nuovo polo scolastico, opera iniziata prima dell'entrata in vigore delle norme ora vigenti.

Ritiene la Sezione che il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2011, debba formare oggetto di apposita pronuncia, in quanto, come precisato dall'art.1, comma 676 della legge n. 296/2006 e, di recente dall'art. 1, comma 87 della Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011), le disposizioni in materia sono dettate, ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica, affinché gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per tale ragione dette norme costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

Sull'osservanza di tali vincoli, vigila la Corte dei conti, dapprima in base all'art. 1 comma 168 della legge n. 266/2005 ed attualmente in relazione ai compiti alla stessa assegnati dai nuovi articoli 148 e 148 bis del Tuel conseguenti alle modifiche normative introdotte dal D.L. 174/2012.

La Sezione ha ben presente l'esigenza per l'ente di garantire il regolare pagamento delle obbligazioni a suo tempo assunte e la difficoltà che incontrano gli enti che negli anni precedenti, come il Comune in esame, avevano avviato la costruzione di opere pubbliche, impegnando, nel rispetto della normativa vigente, le somme occorrenti e soprattutto perfezionando obbligazioni giuridicamente vincolanti con terzi soggetti, in particolare imprese fornitrici di lavori, beni o servizi. Come ha ben presente che la situazione di questi enti è risultata aggravata dalla circostanza che il legislatore, con le manovre finanziarie degli ultimi anni, ha reintrodotta specifiche limitazioni amministrative per gli enti che non rispettano le previsioni del patto di stabilità interno (art. 76, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in Legge 6 agosto 2008, n. 133 ed ora articolo 1 commi 119 e 120 della Legge 220/2010).

La Sezione, inoltre, non ignora la prassi assai diffusa (che determina una violazione delle disposizioni legislative inerenti i tempi di pagamento delle obbligazioni contrattuali e che non è conforme ai principi di sana gestione finanziaria) volta a differire all'esercizio successivo i pagamenti dovuti alle imprese esecutrici dei lavori o delle forniture (in tal senso anche Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione n.28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010). Tale prassi, infatti, finisce con il penalizzare le imprese che contrattano con la pubblica amministrazione che, a fronte della conclusione di un contratto che prevede specifici obblighi di esecuzione degli interventi, ma




anche il diritto di ricevere regolarmente il pagamento delle loro spettanze, vengono danneggiate, in modo del tutto ingiustificato, a causa del ritardato pagamento. Il descritto meccanismo, tutt'altro che virtuoso, crea distorsioni anche nella gestione finanziaria dell'ente perché il differimento di un pagamento ad un esercizio successivo condiziona le attività che possono essere compiute in quell'esercizio creando una spirale negativa che può incidere sulla stessa funzionalità gestionale e, in ogni caso, può comportare il pagamento di interessi, convenzionali o di mora, che si configurano come oneri impropri e privi di giustificazione. Peraltro la violazione del Patto che determina delle mere conseguenze amministrative per gli enti che non abbiano rispettato tali prescrizioni (divieto di assunzioni, di indebitamento di acquisti) non comporta di per se, invece, l'insorgere di responsabilità amministrativa. Il legislatore, tuttavia, consapevole delle ricadute sull'assetto economico produttivo del territorio di riferimento che detti ritardi nei pagamenti determinano, ma anche degli effetti sui vincoli del patto conseguenti dalle ricordate prassi, ha introdotto degli specifici obblighi, peraltro sanzionati, sul piano *soggettivo*, a conferma dell'importanza delle prescrizioni dei vincoli posti a tutela della finanza pubblica. In particolare, l'art.9, comma 1, lett. a) - n. 2 del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede che: *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta*

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (...)".

La norma in esame introduce pertanto uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Ma proprio in relazione ai nuovi obblighi in termini di cassa, la norma in esame assume la finalità di prevenire l'insorgenza di fattispecie simili a quella descritta dal Comune: d'altro canto una simile fattispecie è potenzialmente foriera di responsabilità amministrativa in quanto il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli interessi "sanzionatori" di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Infatti ai sensi della norma in esame l'accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al



momento dell'emissione dei mandati di pagamento quanto al momento dell'assunzione dell'impegno o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno. È evidente che la concreta possibilità da parte dell'ente locale di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste, contenuta in un atto giuntale di programmazione dei pagamenti, è pertanto funzionale a prevenire situazioni analoghe a quelle descritte in guisa che la mancata verifica prevista dall'art. 9 del DL 78/09 diviene, *expressis verbis*, fonte di responsabilità amministrativa.

È bene sottolineare, peraltro, che la responsabilità di cui alla norma in esame si ricollega all'assoluta mancanza di qualsivoglia verifica di compatibilità e non anche all'aver effettuato valutazioni successivamente rivelatesi sbagliate con lo sforamento del Patto di stabilità. In tal senso depongono il dato testuale e le oggettive difficoltà di previsione determinate sia da un quadro normativo fortemente instabile sia dall'esistenza (ad esempio nel settore della realizzazione delle opere pubbliche) di un notevole scarto temporale tra azione amministrativa e riflessi contabili.

Va inoltre sottolineato che la norma di cui all'art. 9, in quanto integrativa della disciplina contenuta negli artt. 182 e ss. del TUEL relativa alle fasi di gestione del procedimento di spesa, trova applicazione a tutti i provvedimenti di impegno di spesa adottati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 78/09 avvenuta in data 01/07/2009 in applicazione del principio *tempus regit actum*. L'accertamento di un'eventuale responsabilità dovrà

quindi tenere conto agli elementi qualitativi e quantitativi che concorrono alla violazione degli obblighi inerenti al Patto di stabilità, in relazione alle spese effettuate dopo tale data.

Questa Sezione conclusivamente ritiene che le ricordate motivazioni addotte dall'ente circa il ritardo nell'approvazione del rendiconto, lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7 e il mancato rispetto del patto per l'anno 2011 non possono essere prese in debita considerazione e che vada assunta specifica pronuncia con espresso invito all'Amministrazione comunale di Buttapietra a:

- porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, attraverso una modifica del regolamento di contabilità, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L.;
- improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L. (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV, (relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss.);
- programmare in modo oculato e attento il flusso dei pagamenti complessivi in parte capitale, su cui monitorerà di conseguenza l'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239



del T.U.E.L., nonché il responsabile dei servizi finanziari (ciascuno per la parte di competenza).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:


1. accerta la tardiva approvazione del rendiconto 2011 (15 maggio 2012) da parte dell'Organo Consiliare (art. 227 del T.U.E.L.), ricordando che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel;
2. accerta che il Comune di Buttapietra ha violato gli obiettivi programmatici cui era tenuto per il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011 per un importo pari a €1.510.000,00 (art.1, commi 89 e ss., della Legge 13 dicembre 2010, n. 2010);
3. accerta che il Comune di Buttapietra (VR) per l'esercizio 2011, ha sfiorato il parametro di deficitarietà strutturale n. 7: consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento

per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);

4. invita l'Amministrazione comunale di Buttapietra (VR) a prestare anche in futuro adeguata attenzione ai vincoli del patto di stabilità interno e alle altre limitazioni ed obblighi imposti dalla legislazione finanziaria, con particolare attenzione al livello di indebitamento, la cui violazione può dare luogo all'applicazione delle misure interdittive ora previste dal nuovo articolo 148 bis del Tuel;
5. invita l'Amministrazione comunale di Buttapietra (VR) a programmare in modo oculato e attento il flusso dei pagamenti complessivi in parte capitale;
6. dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del comune di Buttapietra (VR) per quanto di rispettiva competenza.


Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il magistrato relatore

Dott. Tessaro Tiziano


Depositato in Segreteria il
21/02/2014

Il Presidente

Dott. Claudio Iafolla


IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott. ssa Raffaella Brandolese)
